
Cessazione del rapporto e mantenimento della casella e-mail del soggetto: violazione privacy

di [Antonella Madia](#)

Publicato il 27 Marzo 2023

Attenzione alla **gestione delle caselle e-mail nominali** a seguito di **cessazione di un rapporto di lavoro**: secondo il **Garante privacy**, è una **violazione del trattamento dei dati personali** mantenere in attività una casella di posta intestata a un ex lavoratore o collaboratore, pur se per un tempo limitato.

È altresì una **violazione leggere le e-mail ricevute su tale casella** e rispondere da quest'ultima per segnalare una diversa casella della medesima azienda.

Il datore di lavoro/committente non può utilizzare l'indirizzo email creato per un **dipendente o collaboratore**, a seguito della **risoluzione del contratto di lavoro** medesimo: lo stabilisce il Garante per la protezione dei dati personali con un'ordinanza-ingiunzione dell'11 gennaio 2023.

In particolare, senza voler entrare in maniera specifica su tutti gli argomenti trattati dall'ordinanza ingiunzione in oggetto, basti segnalare i tratti più importanti, che valgono sia per i rapporti di lavoro dipendente, sia per i rapporti di lavoro parasubordinati.

Il caso all'attenzione del garante della privacy: risoluzione contratto di lavoro e mantenimento email dell'ex dipendente

È stato portato all'attenzione del Garante per

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti,
per i professionisti, ogni piano di
abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento